

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Rimini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 17 gennaio 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 15.04.2010 il ricorrente sottoscriveva con l'odierna resistente un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo usato, ivi identificato tramite il numero di telaio; il corrispettivo globale dell'operazione veniva convenuto in Euro 78.797,66 – “*oltre IVA (laddove dovuta)*”.

Con nota del 10.08.2010, trasmessa ai soggetti contattati nella fase precontrattuale ed al fornitore risultante dal contratto controverso, nonché inviata per conoscenza alla convenuta ed alla società produttrice del mezzo locato, il ricorrente – tramite legale – riferiva che:

- i. le trattative per il perfezionamento dell'operazione *de qua* si erano concluse con la fissazione del prezzo del veicolo in Euro 89.500,00, di cui Euro 5.000,00 erano stati corrisposti dal ricorrente medesimo tramite assegno emesso a favore di società terza, girato all'incasso da soggetto risultato successivamente privo di poteri rappresentativi;
- ii. la società di leasing aveva erogato l'importo di Euro 72.195,01 ad un fornitore diverso da quello coinvolto durante le trattative ed asseritamente sconosciuto al cliente stesso;
- iii. la vettura, che doveva essergli consegnata, in base agli accordi, entro la fine del mese di aprile 2010, non era ancora nella sua disponibilità, anzi detta ultima



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

concessionaria avrebbe nel frattempo venduto il veicolo medesimo a diverso soggetto.

Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione dell'indicata somma di Euro 5.000,00 e dell'assegno emesso dalla società di leasing a favore della concessionaria di cui nel contratto.

In data 04.10.2010, il legale del ricorrente redigeva reclamo avverso la convenuta, nel quale, dopo aver segnalato che:

- in sede di stipula del contratto di leasing, il funzionario della stessa resistente avrebbe dato assicurazioni al cliente sull'esistenza del veicolo dedotto, tramite *"un controllo del numero di telaio ... negli archivi informatici"* della società produttrice del mezzo;
- il cliente aveva appreso successivamente, tramite missiva di tale società produttrice del 22.09.2010, dell'*"inesistenza del numero di telaio dell'autovettura"* di cui al contratto;
- detta situazione, *"determinata dalla colpevole negligenza del ... funzionario"* della concedente, avrebbe prodotto *"evidenti danni al ... cliente, con necessità di tutela dei propri diritti"*;

chiedeva un *"sollecito"* riscontro.

La resistente, con lettera del 15.11.2010, respingeva ogni responsabilità in merito alla vicenda sopra rappresentata, evidenziando in particolare quanto segue:

- il numero di telaio della vettura indicato nel contratto di leasing era stato comunicato all'agenzia della convenuta medesima dalla concessionaria fornitrice prescelta dal cliente;
- *"non essendo il bene nella disponibilità ... [di tale agenzia della concedente, quest'ultima] non avrebbe comunque potuto verificare l'esatta corrispondenza del numero di telaio"*;
- l'art. 2 delle condizioni generali di contratto stabiliscono che la concedente non assume alcun rischio relativo al veicolo od all'assenza di vizi, prevedendo altresì, per *"rendere equilibrato il rapporto"*, che siano cedute all'utilizzatore *"tutte le garanzie, le pretese e le azioni spettanti al Concedente, quale acquirente e proprietario del veicolo, nei confronti del Fornitore e dei terzi"*;
- *"con la sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo ... [il cliente] ha dichiarato di aver ricevuto in consegna il veicolo oggetto del contratto in questione, di aver riscontrato che esso corrisponde esattamente a quello da lui prescelto e di non aver alcuna riserva ... od eccezione da muovere con riferimento al veicolo"*;
- il comportamento tenuto dalla resistente stessa nella stipula del contratto *de quo* *"è stato incentrato al pieno rispetto di tutti i canoni di diligenza richiesti"*.

Il ricorrente, con ricorso all'ABF presentato il 15.02.2011, ha esposto:

- di aver stipulato con la convenuta *"contratto di leasing ... avente ad oggetto l'autovettura ... per la somma di € 85.000,00"*;
- di aver richiesto *"tramite legale, la restituzione della predetta somma"* e di aver successivamente presentato *"formale reclamo ... poiché la società finanziaria, all'atto della concessione del leas[i]ng, non aveva effettuato alcuna verifica sul numero di telaio della vettura, che risultava inesistente ad un controllo"* presso l'impresa produttrice.

Ha quindi concluso chiedendo all'ABF di *"dirimere la controversia disponendo la restituzione al ricorrente [stesso] della somma di € 85.000,00"*.

L'Intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, il 03.06.2011.



In via preliminare ha contestato la qualifica di consumatore dichiarata dal cliente nel ricorso, segnalando che lo stesso *“esercita l’attività di promotore finanziario”* e *“nel contratto di locazione finanziaria aveva indicato i dati relativi alla partita IVA ed al numero di iscrizione al registro delle Imprese riconducibile alla propria impresa individuale”*, elementi – a suo dire – indicativi della circostanza che la stipula sia avvenuta *“con evidenti fini strumentali all’esercizio della propria attività imprenditoriale”*. Al riguardo, la resistente ha altresì fatto richiamo ad alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito sulla distinzione tra consumatore e professionista (Cass. 8 giugno 2007, n. 13377) e sull’inapplicabilità della disciplina sul credito al consumo al contratto di leasing (Trib. Milano, 22 gennaio 2001).

L’intermediario, quindi, ha osservato che nelle operazioni di locazione finanziaria *“i rapporti con il fornitore vengono costantemente intrattenuti dallo stesso utilizzatore, che sceglie il bene oggetto del contratto di finanziamento e concorda con lo stesso fornitore la consegna di tutta la documentazione necessaria per la libera circolazione del veicolo”*. Ha pertanto segnalato le previsioni di cui agli *“art. 2 e 3 quinto comma”* (quest’ultimo comma, peraltro, inesistente) delle condizioni generali del contratto in questione, nonché altre sentenze della Suprema Corte in materia di *“onere di diligenza al momento della consegna del bene”* in capo all’utilizzatore e sulla rilevanza del verbale di consegna sottoscritto dall’utilizzatore medesimo in relazione all’adempimento dell’obbligazione del concedente nei confronti del fornitore.

Da ultimo, la convenuta ha ribattuto che la domanda del ricorrente non è fondata altresì *“sotto il profilo della legittimazione attiva”*, posto che lo stesso *“avrebbe potuto, in via teorica, chiedere soltanto l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento dei canoni di leasing e l’eventuale ripetizione di quanto versato a favore della stessa società di leasing, ma non certamente la restituzione di quanto pagato ... [dall’intermediario] a titolo di corrispettivo della fornitura”*.

La Segreteria tecnica ha trasmesso al ricorrente, come richiesto, copia delle controdeduzioni con messaggio di posta elettronica del 10.06.2011.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare preliminarmente la eccezione di improcedibilità avanzata in via pregiudiziale dalla resistente.

In base al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, contenente *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, *«non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all’attività professionale»*.

L’intermediario resistente sostiene che il ricorrente svolge professionalmente l’attività di promotore finanziario e tale assunto non è smentito dal ricorrente. Del resto, da una visura del competente Registro delle Imprese, è risultato che il ricorrente svolge l’attività indicata dall’intermediario dal 04.04.2005 e come tale è iscritto nell’albo di cui all’art. 31 del D.Lgs. 58/1998.

Quanto allo scopo per cui è stato stipulato il contratto di leasing dedotto nel procedimento, si deve osservare come nel reclamo il legale dichiara di scrivere in nome e per conto del ricorrente, quale *“titolare dell’omonima ditta individuale”*, della quale viene indicata la sede e la Partita IVA; soprattutto però giova osservare come il contratto in questione risulta intestato al ricorrente quale legale rappresentante della impresa individuale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Da ciò discende che l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario resistente deve ritenersi fondata e che il Collegio debba esprimersi conseguentemente.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO